



Condizioni generali di Acquisto

1 - GENERALITÀ

1.1 Il rapporto contrattuale relativo all'ordine in oggetto è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell'ordine, nonché dai capitolati dell'acquirente generali e speciali allegati all'ordine.

1.2 L'ordine diventa irrevocabile da parte dell'acquirente e da parte del fornitore a partire dal momento in cui l'ordine perviene al fornitore. Ancorché l'acquirente non riceva l'accettazione dell'ordine sottoscritto dal fornitore, l'esecuzione della fornitura da parte di quest'ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine.

1.3 L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del fornitore, neppure parzialmente.

1.4 Per ogni controversia è competente il Foro di Latina.

1.5 Il fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con l'acquirente e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'ordine.

1.6 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, l'acquirente avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.7 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

2 - DISEGNI, PROGETTI E INFORMAZIONI TECNICHE IN GENERE

2.1 Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni) che l'acquirente comunichi o metta a disposizione del fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva dell'acquirente e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini dell'acquirente.

In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- a) conservare con la massima cura e riservatezza e restituirle all'acquirente su richiesta della medesima;
- b) contraddistinguerle come di proprietà dell'acquirente nei casi in cui l'acquirente non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente dall'acquirente e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove tuttavia domandati dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva all'acquirente;
- c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;

2.2 Il fornitore si obbliga ove richiesto dall'acquirente, ad apporre il marchio dell'acquirente o altri marchi o segni distintivi appartenenti all'acquirente sui particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che l'acquirente dovrà richiedere secondo il cliché ed in conformità con le modalità e istruzioni indicate dall'acquirente. Siffatta applicazione e/o confezione non potranno in nessun caso intendersi come licenza d'uso del marchio dell'acquirente. Pertanto i particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente all'acquirente.

3 - STAMPI, ATTREZZATURE

3.1 Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature di controllo, ecc.) che l'acquirente mette a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva dell'acquirente. Il fornitore è



responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle predette attrezzature il fornitore è tenuto a:

- a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà dell'acquirente;
- b) provvedere, ove richiesto dall'acquirente, ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissioni ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare all'acquirente le riparazioni straordinarie, sostituzioni o rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà all'acquirente ogni decisione circa l'attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico dell'acquirente medesima (salvo diversa pattuizione) e sempre che essi non siano dovuti ad incidenti, a negligenza o altre cause imputabili al fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato dall'acquirente;
- f) consentire agli incaricati dell'acquirente di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
- g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini dell'acquirente anche dopo la cessazione della fornitura all'acquirente e, comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente, impiego in produzione o come ricambi particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
- i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite dall'acquirente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione.

3.2 Le disposizioni di cui al comma 3.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche in relazione ai semilavorati o agli altri materiali di proprietà dell'acquirente che questa abbia messo a disposizione del fornitore o in relazione con l'esecuzione dell'ordine.

3.3 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del fornitore, in ordine alle quali l'acquirente si obblighi a pagare l'ammortamento residuo in caso di cessazione della fornitura:

- a) esse dovranno essere cedute all'acquirente ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura;
- b) è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini dell'acquirente.

4 - MODIFICA DELLA FORNITURA

4.1 Il fornitore si obbliga, ove ne sia richiesto dall'acquirente a modificare immediatamente le caratteristiche del particolare ordinato.

In questo caso, l'acquirente si impegna a ritirare i particolari già ultimati o in corso di lavorazione per il quantitativo confermato così come riportato sui programmi di consegna più eventuali scorte contrattuali.

4.2 Nei casi in cui al comma precedente il fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nei limiti del possibile la quantità dei particolari modificati o annullati secondo il precedente comma 4.1 e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con l'acquirente e/o con le istruzioni di quest'ultimo, nonché a consentire all'acquirente il controllo delle giacenze.

5 – AFFIDABILITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE

5.1 Salvo diversa preventiva pattuizione scritta il fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del particolare all'impiego previsto. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno l'acquirente, il quale si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. Il fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto il benestare di fornitura dell'acquirente sui campioni. E' comunque inteso che, salvo diversa preventiva e specifica pattuizione scritta, l'eventuale omologazione degli Enti tecnici dell'acquirente, e/o il benestare di fornitura dell'acquirente, non esonerano né diminuiscono le responsabilità e le garanzie del fornitore.



5.2 Il fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari in oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche dell'acquirente (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.). Si rimanda alla PGQ06P "Approvvigionamento" per le modalità di qualifica e valutazione periodica dei fornitori.

5.3 Il fornitore dichiara e si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato dall'acquirente ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o collaudo attuati.

5.4 Il fornitore di materiali plastici si obbliga ad emettere un certificato di qualità e conformità con il quale egli certifica che per ogni lotto i particolari spediti all'acquirente sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei.

5.5 Nessuna modifica di prodotto o di processo può essere introdotta dal fornitore nella produzione del particolare se non a seguito di autorizzazione scritta dall'acquirente.

Il fornitore è tenuto a segnalare all'acquirente le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del particolare ordinato nonché le innovazioni tecnologiche, che possono interessare la qualità del particolare.

5.6 Il fornitore, in qualità di Fabbricante o Importatore o Utilizzatore a valle o Distributore di sostanze chimiche nonché di Produttore o Importatore di articoli, si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1907/2006 ("REACH"), nel Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e nella Direttiva 2002/95/CE (RoHS), e loro successive modifiche, per i Prodotti Contrattuali siano essi sostanze, miscele o articoli.

5.7 Il fornitore si obbliga a fornire all'acquirente le pertinenti informazioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento n. 1907/2006 ("REACH"), e successive modifiche, nel caso in cui i Prodotti Contrattuali rientrino nel campo di applicazione del regolamento suddetto.

6 - CONSEGNA E SCORTE DI SICUREZZA

6.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione ed il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni dell'acquirente per lo specifico particolare.

Il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo di consegna, perdita, o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopradette istruzioni.

6.2 Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal fornitore all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimento destinatari.

6.3 I termini e i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.

L'acquirente è autorizzato a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito a spese e a rischio del fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio.

In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, l'acquirente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

a) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i particolari ordinati a spese ed a rischio del fornitore con l'esclusivo onere di darne comunicazione al fornitore;

b) risolvere, con effetto immediato, l'ordine in pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione al fornitore.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

6.4 Il fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di particolari necessari ed assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi. Le scorte costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l'individuazione ed il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati dell'acquirente. Nel caso in cui il fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione all'acquirente il quale lo potrà autorizzare ad attingere le quantità necessarie dalle scorte, salvo il pronto reintegro una volta cessata l'emergenza.



6.5 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il fornitore abbia informato prontamente l'acquirente, a mezzo telefax/e-mail, dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato, inoltre, che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori.

Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 20 giorni o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive dell'acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al fornitore.

6.6 La responsabilità dell'acquirente è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggio o altre circostanze al di fuori del controllo dell'acquirente che impediscano il ricevimento delle consegne o comporti una diminuzione del fabbisogno dei particolari ordinati.

7 - ACCETTAZIONE E GARANZIA DELLE FORNITURE

7.1 La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerate come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti dell'acquirente secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti dell'acquirente previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.

7.2 Il fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce, sia a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel documento di consegna. Nel caso in cui all'atto di controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata secondo il pattuito, l'acquirente avrà a sua scelta, una delle seguenti facoltà:

- a) accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- b) salvo le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio.
- c) ottenere che il fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammacco saranno a carico del fornitore.

7.3 Il fornitore garantisce i particolari esenti da vizi, difetti e non conformità al pattuito e alla prescrizioni legali eventualmente segnalate dall'acquirente, constatati in qualunque momento, prima o dopo l'impiego in produzione del particolare, nonché dopo la messa in circolazione dei prodotti dall'acquirente o dopo la immissione in commercio dei particolari forniti come parti di ricambio o come parti sciolte e fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto dall'acquirente ai suoi clienti sui diversi mercati. E ciò in conformità con le modalità descritte nel seguito del presente comma 7.3.

7.3.1 Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo fra la consegna del particolare e l'uscita dallo Stabilimento di produzione del prodotto o del gruppo sui quali il particolare stesso è stato impiegato, l'acquirente avrà facoltà di:

- a) ottenere, a spese del fornitore, l'immediata sostituzione dei particolari interessati o dell'intero lotto di cui fanno parte quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta;
- b) respingere i particolari interessati o, quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta, l'intero lotto di cui fanno parte, a spesa e rischio del fornitore senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per l'acquirente;
- c) chiedere che il fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei particolari difettosi o effettuare tale selezione a spese e rischio del fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto dall'acquirente o nei casi concordati con il fornitore;



d) recuperare, a spese e rischio del fornitore, i particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il fornitore.

7.3.2 Per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo tra l'uscita dallo Stabilimento di produzione del prodotto o del gruppo sul quale il particolare viene montato (o, ove nel caso, dopo la vendita del particolare o del gruppo come ricambio o come parte sciolta) e la scadenza della garanzia data dall'acquirente al cliente, l'acquirente avrà le seguenti facoltà:

- a) chiedere la pronta sostituzione gratuita dei particolari difettosi a spese del fornitore;
- b) riparare i particolari difettosi addebitando la spesa al fornitore;
- c) addebitare al fornitore il valore dei particolari risultati difettosi al prezzo in vigore in quel momento nel caso in cui la sostituzione di cui al paragrafo a) non risulti utile per l'acquirente in relazione alla cessazione di impiego del particolare nella produzione dei prodotti dell'acquirente.

7.4 Una qualsiasi fornitura si considera garantita dal fornitore per un periodo almeno pari a sei mesi a partire dalla data dell'eventuale comunicazione all'acquirente di cessazione della fornitura stessa.

8 - PREZZI

8.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi, perciò sono escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.

8.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal fornitore e in ogni caso, si riterranno validi e vincolati per l'acquirente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultimo.

9 - FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA E PAGAMENTI

9.1 Le fatture devono contemplare i particolari oggetto di un solo ordine soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato:

- Il numero dell'ordine, il codice anagrafico del fornitore, la partita IVA del fornitore, il documento di consegna e il codice dell'acquirente;
- l'elencazione dei particolari;
- l'unità di misura. L'unità di misura, sia sulla fattura che sul documento di consegna, dovrà essere quella indicata sull'ordine.

9.2 I particolari spediti devono essere sempre accompagnati dal documento di consegna nel numero di copie richiesto dall'acquirente.

Il documento di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del fornitore, matricola/disegno, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell'ordine, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'ordine. Ciascun documento di consegna dovrà contemplare i particolari oggetto di un solo ordine o programma di consegna.

9.3 L'acquirente effettuerà il pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nei precedenti commi 9.1 e 9.2 e/o nell'ordine e di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni scadenza.

Tale estratto conto dovrà pervenire all'acquirente entro i primi otto giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture.

9.4 Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma salvo diversi accordi.

9.5 Nel caso in cui, su uno o più lotti di particolari forniti, venga rilevata una percentuale di particolari difettosi o non conformi superiore in misura sensibile rispetto al limite di tolleranza pattuiti, l'acquirente avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il fornitore non abbia consegnato i particolari o il lotto di sostituzione.

10. Qualsiasi modifica o deroga alla presenti condizioni di acquisto non avrà valore alcuno se non approvata per iscritto dall'acquirente.